

La presente deliberazione viene affissa il 06 LUG. 2009 all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni

## PROVINCIA di BENEVENTO

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 287 del 30 GIU. 2009

Oggetto: Tribunale di Benevento- Sez. distaccata di Airola- Atto di Citazione - Fusco Lino e altri  
c/ Provincia di Benevento -Ratifica atti e autorizzazione a stare in giudizio.

L'anno duemilanove il giorno TRENTA del mese di GIUGNO presso la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori:

1) Prof.Ing. Aniello Cimitile	- Presidente	
2) Avv. Antonio Barbieri	- Vice Presidente	<b>ASSENTE</b>
3) Dr Gianluca . Aceto	- Assessore	
4) Ing. Giovanni Vito Bello	- Assessore	
5) Avv. Giovanni Angelo Mosè Bozzi	- Assessore	
6) Dr.Annachiara Palmieri	- Assessore	
7) Dr. Carlo Falato	- Assessore	
8) Dr. Nunzio Pacifico	- Assessore	
8) Geom. Carmine Valentino	- Assessore	<b>ASSENTE</b>

### IL VICE SEGRETARIO GENERALE

Con la partecipazione del Segretario Generale ~~Dot. Claudio Uboldi~~ **(D.ssa Patrizia TARANTO)**  
L'ASSESSORE PROPONENTE Avv. Giovanni Angelo Mosè Bozzi

### LA GIUNTA

**Premesso** che con atto di citazione notificato il 20.04.09 il sig. Fusco Lino e altri convenivano in giudizio questa Amministrazione per risarcimento dei danni derivanti da omessa manutenzione stradale;

**Con** determina n. 238/09 si procedeva alla costituzione nel giudizio a mezzo del difensore delle Assicurazioni Generali S.p.A garante della predetta tipologia di danni in virtù di polizza n.209456024;

**Rilevato** che in virtù di orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione, in interpretazione del dispositivo di cui all'art.50 T.U.E.L. e con espresso richiamo in motivazione a precedente normativa (art.36 legge 142/90), e pure in presenza delle attribuzioni dirigenziali di cui all'art.107 del medesimo T.U.E.L., si ritiene sussistere la rappresentanza giudiziale dell'Ente in capo al Presidente della Provincia con autorizzazione a stare in giudizio a mezzo delibera di Giunta;

**Ritenuto** per tali motivi procedere al conferimento dell'autorizzazione a stare in giudizio al Presidente della Provincia nel contenzioso di cui in premessa dinanzi il Tribunale di Benevento Sez. Distaccata di Airola con atto di citazione notificato il 20.04.09 promosso da Fusco Lino e altri c/ Provincia di Benevento e ratificare gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente adottati con determina n. 238/09;

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta.

Il \_\_\_\_\_

Il Dirigente Settore Affari Legali  
(Avv. Vincenzo Catalano)

Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta,

Li \_\_\_\_\_

~~Il Dirigente del Settore FINANZE  
E CONTROLLO ECONOMICO  
(dr. Filomena Lazazzera)~~

### **LA GIUNTA**

Su relazione dell'Assessore avv. Giovanni Angelo Mosè Bozzi

A voti unanimi

### **DELIBERA**

**Per** i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

**Ratificare** gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente di cui alla determina n. 238/09 ed autorizzare la costituzione nel giudizio dinanzi il Tribunale di Benevento Sez. di Airola con atto di citazione notificato il 20.04.09 promosso da Fusco Lino e altri c/ Provincia di Benevento;

**Dare** alla presente immediata esecutività stante l'urgenza

IL VICE SEGRETARIO GENERALE  
Verbale letto, confermato e sottoscritto  
(Dr.ssa Patrizia TARANTO)  
(Dr. Claudio Uccelletti)

IL PRESIDENTE  
(Prof. Ing. Aniello Cimitile)

N. 427 Registro Pubblicazione

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

BENEVENTO 06 LUG. 2009

IL MESSO

IL VICE SEGRETARIO GENERALE  
(Dr.ssa Patrizia TARANTO)

La suestesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data 06 LUG. 2009 e contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

SI ATTESTA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge.

Il 29 LUG. 2009  
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dot. Claudio UCCELLETTI)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 il giorno 17 LUG. 2009.

- Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- E' stata revocata con atto n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.

BENEVENTO, li 29 LUG. 2009

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dot. Claudio UCCELLETTI)

Copia per  
2 SETTORE AA.UU.  
SETTORE \_\_\_\_\_  
SETTORE \_\_\_\_\_  
Revisori dei Conti  
x Nucleo di Valutazione 285  
Conf. Gruppo 7.7.09

il \_\_\_\_\_ prot. n. \_\_\_\_\_  
il \_\_\_\_\_ prot. n. \_\_\_\_\_

STUDIO LEGALE CIOFFI  
avv. UGO CIOFFI  
Viale Giannelli, 47  
82019 S. Agata dei Goti (BN)  
Tel. 1823/717204 - 953016  
P.IVA 01183280625

PROVINCIA DI BENEVENTO  
23 APR. 2009  
*Legale  
Sup. Pref. ult.*

COPIA AVVERSAI

**\*TRIBUNALE DI BENEVENTO**

Sezione distaccata di Airola

ATTO DI CITAZIONE

FUSCO Lino, UNITI Annunziata, FUSCO Giuseppe, FUSCO Giannetta e FUSCO Luciana, tutti residenti in S. Agata dei Goti al Largo Ostieri, 14 elettivamente domiciliati ivi al Viale Giannelli, 47 presso e nello studio dell'avv. Ugo Cioffi dal quale sono rappresentati e difesi giusta mandato a margine del presente atto

Premesso che

In data 9 settembre 2007 ore 5,00 - 5,45 circa lungo la strada provinciale Moiano - Airola, in tenimento del Comune di Airola il Sig. Fusco Pierino, nato il 17.10.1972 a S. Agata dei Goti e residente ivi al Largo Ostieri, 14, conducendo la propria motocicletta Honda Hornet 600 targata BB 06872 con direzione di marcia Airola e, quindi, proveniente da S. Agata dei Goti, a seguito di incidente stradale decedeva.

Il Sig. Fusco Pierino, appassionato di moto ed iscritto ad alcune associazioni motociclistiche, tra le quali, Club Motopazzo, era un ottimo << centauro >> avendo capacita' e versatilita' nella conduzione delle moto ottenendo riconoscimenti dagli altri associati per la disinvoltura e la abilita' manifestata in tanti anni di guida.

Egli, inoltre, svolgeva una vita molto intensa in quanto era un accreditato Disk Jokey molto noto ed apprezzato nella provincia di Benevento e titolare di un locale con la somministrazione di alimenti e bevande.

In data 09 settembre 2007, quindi, un sinistro destino lo strappo' alla sua vita ed a quella dei genitori Lino e Annunziata e dei fratelli Giannetta, Giuseppe e Luciana.

Il luogo dell' incidente

Due distinte consulenze tecniche hanno univocamente confermato la circostanza che la strada di percorrenza della moto Honda Hornet, cioe' la

*Mandato all'originario  
F.to  
F.to*

*Fusco Lino  
Uniti Annunziata  
Giannetta Fusco  
Giuseppe Fusco  
Luciana Fusco  
pratiche  
M. Cioffi*

Provincia di Benevento  
AOO: Prot. Generale  
Registro Protocollo Entrata  
Nr. Prot. 0010556 Data 24/04/2009  
Oggetto ATTO CITAZIONE FUSCO LINO  
PIÙ ALTRI  
Dest. Avvocatura Settore; [...]

Settore Avvocatura  
P. n. 3329  
L. n. 28-6-09

strada Provinciale Moiano-Airola - direzione Airola - , non si trovava in ottimo stato manutentivo .

Il Dott.Ing. **Aristodemo Pallini** , nominato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Benevento , accertava che la strada in quel punto e' caratterizzata da un fondo asfaltato non uniforme in discrete condizioni di manutenzione ; in particolare , in prossimita' della zona dove si e' verificato l'incidente , sul margine destro della strada , sono presenti delle buche e avvallamenti .La carreggiata , larga circa sei metri , e' delimitata da strisce continue bianche quasi del tutto sbiadite. (cfr. pag. 7).

Il CTU chiude la propria relazione deducendo che << considerato che la velocita' con cui la moto affrontava la curva non era tale da produrre fenomeni di scorrimento verso l'esterno della curva ad ampio raggio , **non puo' escludersi che , nella circostanza , la normale traiettoria della moto possa essere stata turbata da un elemento esterno.**

Il consulente tecnico di parte , nominato dagli eredi di Fusco Pierino, P.I. Vincenzo Pisanelli e' ancora piu' preciso e puntuale nella ricostruzione del sinistro e nella descrizione dei luoghi :

(.....) il conducente della moto, a causa del fondo stradale in cattivo stato di manutenzione , per la presenza di buche , avvallamenti , terriccio e brecciolino sullo stesso, perdeva il controllo della moto e , al limite dell'aderenza , slittava verso destra fuoriuscendo dalla sede stradale andando ad urtare contro il palo supportante il cartello stradale di divieto di commercio itinerante ed il primo cordolo di cemento.

Ad ancora la Ct di Pisanelli : Le cause dell'evento vanno individuate nella perdita di controllo della moto da parte del suo conducente a causa del fondo stradale sconnesso per la presenza di avvallamenti e buche , nonche' di brecciolino e terra sull'asfalto proprio in prossimita' della curva ad ampio raggio volgente a sinistra . Ed ancora : la velocita' tenuta dal conducente della moto non fu la causa dell'incidente .



*<<La causa dell'incidente va ricercata principalmente nelle pessime condizioni di manutenzione della strada che la moto stava percorrendo , con fondo stradale disconnesso , con depositi di brecciolino e terra con presenza di buche ed avvallamenti , con segnaletica orizzontale sbiadita e non visibile>>.*

Il tecnico Pisanelli conclude affermando che <<in altri casi , in condizioni di strada in buono stato di manutenzione , quel tipo di moto e con una normale esperienza di guida , avrebbe potuto percorrere la curva volgente a sinistra ad ampio raggio con velocità superiore a 30 KM/h senza particolari difficoltà'.

I familiari della vittima presentarono atto di querela contro ignoti , ratificata il giorno 8/10/2007 innanzi alla Stazione dei Carabinieri di S. Agata dei Goti paventando e deducendo quanto segue :

Le cause dell'incidente non sono affatto chiare ; la dinamica del sinistro appare incerta ed oscura ; sembrerebbe che la caduta possa essere stata determinata dalla <<sconnessione>> dell'asfalto in quanto, lungo la carreggiata di spettanza della moto, *il manto si presenta pieno di buche mentre il ciglio laterale e' sprovvisto di qualsiasi protezione e segnaletica.*

Addirittura , prosegue la querela, percorrendo la strada in direzione di Airola e' possibile trovare *erba che sconfina sulla carreggiata costituendo un pericolo per la circolazione .La manutenzione della strada , affidata all'ente Provincia, lascia molto a desiderare in quanto si presenta sempre piena di insidie per chiunque la percorra .*

Nella querela si lamentava una carenza delle indagini , davvero inspiegabile e la necessita' di ulteriori approfondimenti con relativa indicazione della possibile direzione delle indagini.

Cio' produsse l'effetto della nomina del CTU ing. Pallini che , difatti, concludeva NON ESCLUDENDO la responsabilita' di fattori esterni che , invece, sarebbe stata individuata dal Consulente Pisanelli *nelle pessime condizioni di manutenzione della strada che la moto stava percorrendo ,*



*con fondo stradale disconnesso , con depositi di brecciolino e terra con presenza di buche ed avvallamenti , con segnaletica orizzontale sbiadita e non visibile.*

Il Tribunale penale di Benevento , su richiesta del P.M. Dr. Iannella, in data 7 marzo 2008 archiviava il processo perche' ignoti gli autori del fatto .

Tale epilogo della vicenda ovviamente lasciava esterrefatti i familiari che , presentando la querela , avevano volonta' e diritto di veder individuato un colpevole sia volontario che involontario del decesso del congiunto.

In definitiva : il giorno 9 settembre 2007 a seguito di sinistro stradale Fusco Pierino decedeva per << **shock da trauma cranico dovuto a sinistro stradale**>> . **Aveva solo 34 anni .**

In data 5/5/2008 , con lettera raccomandata nr. 130892344894 ricevuta il 6.5.2008 , da valere quale diffida e messa in mora ai sensi dei legge , gli odierni attori richiedevano all'Ente Provincia di Benevento il risarcimento dei danni patrimoniali e morali derivanti dal decesso di Fusco Pierino facendo pervenire al citato Ente tutta la documentazione del procedimento penale tramite l'avv. Francesco Leone da Benevento e del perito Dragoni .


L'Ente Provincia , tramite l'Ufficio Legale -in persona dell'avv. Vincenzo Catalano - comunico' ai congiunti di rivolgersi alla compagnia di assicurazioni che assicurava i rischi per tale tipo di danno indicandola nel Gruppo Generali Assicurazioni .

Non e' stato possibile ottenere nessun pagamento in favore degli eredi di Fusco Pierino e cio' appare , sinceramente , inspiegabile e fuorviante !!!.

In diritto

Il caso in esame e' sottoposto alla disciplina della c.d. <<Responsabilita' della Pubblica Amministrazione per la manutenzione delle strade >>.

Le norme che dovranno invocarsi sono , per un verso, la regola aurea della responsabilita' aquiliana (art. 2043 c.c.) e per altro verso l'art. 2051 c.c.



UFFICIO  
CANTIERI  
n. 47  
Via dei Goti (BN)  
Tel. 01183280625

Infatti sussiste in proposito un contrasto in merito alla tutela apprestata per l'utente di una strada pubblica che, dall'uso di questa, abbia subito un danno.

Secondo l'orientamento predominante, questa tutela è esclusivamente predisposta dall'art. 2043 c.c. in quanto si osserva che la P.A. incontra, nell'esercizio del suo potere discrezionale, anche nella vigilanza e controllo dei beni di natura demaniale, limiti derivanti dalle norme di legge o di regolamento nonché dalle norme tecniche e da quelle di comune prudenza e diligenza ed in particolare dalla norma primaria e fondamentale del *neminem laedere* (art. 2043 c.c.) in applicazione della quale essa è tenuta a far sì che il bene demaniale non presenti per l'utente una situazione di pericolo occulto, cioè non visibile e non prevedibile che dia luogo al cosiddetto trabocchetto o insidia stradale (Cfr. Cass. 391/99; Cass. 7062/97; Cass. 5989/98 ed altre).

Un orientamento minoritario, invece, riconduce la responsabilità della P.A. proprietaria di una strada pubblica, per danni subiti dall'utente, alla disciplina dell'art. 2051 c.c., assumendo che la P.A. quale custode di detta strada deve provare che il danno si è verificato per caso fortuito, non ravvisabile come conseguenza della mancanza di prova da parte del danneggiato dell'esistenza dell'insidia, che questi, invece, non deve provare, così come non ha l'onere di provare la condotta commissiva o omissiva del custode, essendo sufficiente che provi l'elemento dannoso ed il nesso di causalità con la cosa (Cass. 4673/96, Cass. 4070/98).

Va altresì osservato che con sentenza della Corte suprema di Cassazione nr. 11446/03, si riconnota e rinforza l'orientamento minoritario succitato.

Il regime di responsabilità ex art. 2051 c.c., è applicabile al caso di danno prodotto da manchevolezze della manutenzione del manto stradale, sicché per l'esclusione della applicazione di tale regime, occorre la dimostrazione dell'impossibilità oggettiva, per l'Ente Pubblico, di esercitare un controllo continuo e completo sullo stato delle strade.



STUDIO LEGALE CIOFFI  
AVV. CGO CIOFFI  
Via Giampelli, 47  
10055  
C.A. della Giustizia dei Colli (BN)  
953016  
P.IVA 01103280525  
82019  
Tel. 085/777225

E' evidente che tale orientamento induce alla inversione dell'onere della prova nel senso che dovra' essere la convenuta che dovra' dare rigorosa prova che l'evento si sarebbe verificato per fatto ad essa non imputabile.

Ebbene una chiarificazione preliminare e' necessaria : la strada Provinciale Moiano-Airola riceve una manutenzione molto saltuaria che viene effettuata solo in concomitanza di gravi incidenti stradali .

La manutenzione ordinaria, infatti, e' inesistente (vuoi per mancanza di danaro , vuoi per vera e propria incuria e superficialita' ) in quanto il manto stradale risulta sconnesso perche' caratterizzato da buche ed avvallamenti che costituiscono una perenne insidia per quanti la percorrono.

Se si conta il numero dei sinistri che ivi accadono e che originano liti giudiziarie o vertenze risolte stragiudicialmente , si perviene alla conclusione che la strada in questione rappresenta veramente una insidia costante.


Lo stesso Ente Manutentore ,infatti, non riesce a mantenere la strada de qua in condizioni ottimali per una libera e corretta circolazione di veicoli e pedoni e non riesce a svolgere la c.d. manutenzione ordinaria !.

L'Ente Provincia , difatti, e' giuridicamente tenuta a mantenere *la strada in condizioni di transito sicuro o, quantomeno, a segnalare eventuali anomalie esistenti sulla stessa* rappresentando, cioe' , tutti quei casi di pericolo che l'utente potra' incontrare percorrendola.

Nel caso di specie la presenza di arbusti e vegetazione sul manto stradale, la presenza di buche profonde ed ampie, la esistenza di avvallamenti presenti sulla carreggiata sia in direzione Airola che in quella opposta , individuano una vera e propria responsabilita' di colui che e' tenuto alla vigilanza, custodia , controllo e manutenzione della strada .

La Provincia non potra' avere scampo , quindi, rimanendo a carico degli attori di dimostrare l'evento dannoso ed il nesso di causalita' con la cosa:

Invero l'incidente si e' verificato lungo la strada provinciale Moiano-Airola direzione Airola ed ha provocato il decesso di FUSCO Pierino .



Il nesso di casualita' viene affermato sia dalla relazione del CTU di Ufficio della Procura che del Ct di parte Pisanelli quando si individua, nell'un caso, *la alta probabilita' che il fatto sia accaduto per cause esterne al conducente* ( non puo' escludersi che , nella circostanza, la normale traiettoria della moto possa essere stata turbata da un elemento esterno) e nell'altro che il **tutto sia avvenuto date le condizioni pessime della strada !!!!.**

Stando cosi' le cose immediatamente si percepisce che il mancato controllo dell'Ente Provincia di Benevento circa la manutenzione delle strada , è l'origine del disastro che ha sconvolto una intera famiglia ed una intera comunità determinando ,direttamente e/o mediatamente , l'incidente del 9 settembre 2007 a seguito del quale perdeva la vita il Sig.Fusco Pierino .

L'Ente Provincia non si è minimamente preoccupata di apporre apposita segnaletica per rappresentare ed avvertire automobilisti, motociclisti e pedoni delle pessime condizioni della Strada Provinciale Moiano-Airola e né mai si è preoccupata di intervenire seriamente con attività ordinarie di manutenzione , livellamento e sistemazione della strada citata per cui la stessa rappresenta un pericolo per tutti coloro che la percorrono . Infine ne- si e' preoccupata di provvedere alla corretta illuminazione della strada ed alla sua recinzione (sic!)

Il Sig.Fusco Pierino, a bordo della sua Honda Hornet 600 in quel giorno è stato proiettato all'esterno della carreggiata e, pertanto, e' rovinato sull'asfalto , per effetto delle pessime condizioni stradali non preventivamente descritte da alcuna segnaletica .

Sul quantum debeatur

Il danno subito dalla famiglia è incalcolabile .

Il Sig.Fusco Pierino viveva in famiglia e gestiva un locale sito in S.Agata dei Goti alla Contrada molino Corto dove si svolgevano eventi mondani , discoteca e pizzeria .



UFFICIO LEGALE CIOFFI  
C/O GIOVANNI CIOFFI, 47  
91016 Benevento (BN)  
Tel. 0872/911133 - 953816  
P.IVA 01163280625

Egli contribuiva notevolmente al manage familiare apportando il contributo più importante in termini economici .

La sua passione per le moto determinarono la iniziativa di costituire un club per appassionati della Provincia di Benevento denominato MOTOPAZZO!.

Gli eredi dovranno vedersi riconosciuto il danno patrimoniale ed il danno morale per la gravissima perdita subita .

La liquidazione avverrà nei consueti modi stabiliti dalla legge .

Tanto premesso e ritenuto gli attori , come sopra rappresentati e difesi


#### CITANO

L'Ente Provincia di Benevento, in persona del Presidente e/o suo rappresentante legale pro tempore presso la sua sede legale in 82100 Benevento a comparire il mattino del **giorno 28 luglio 2009** ore di rito e soliti locali di udienza innanzi al Tribunale di Benevento sezione distaccata di Airola , G.M. d designarsi con invito a costituirsi in cancelleria almeno venti giorni prima della predetta udienza e con avvertimento che la tardiva costituzione comporterà' le preclusioni e decadenze di legge (art. 167 cpc) e la mancata costituzione comporterà' la dichiarazione di contumacia ed ivi sarà' pronunciata sentenza di condanna in accoglimento delle seguenti

#### CONCLUSIONI

Previo accertamento delle pessime condizioni manutentive della strada Provinciale Moiano-Airola che impedivano la libera circolazione dei veicoli perche' la citata strada provinciale presentava avvallamenti, presenza di vegetazione sulla carreggiata , buche , manto non uniforme senza apposizione di alcuna segnaletica di pericolo e/o che indicasse le insidie ivi esistenti specie nel punto in cui e' avvenuto il sinistro ,

Dichiarare che il sinistro stradale del 9/9/2007 ore 5,00 circa in tenimento di Airola Strada Provinciale Moiano-Airola occorso alla moto Honda Hornet 600 targata BB 06872 condotta da Fusco Pierino e che cagiono' la sua morte, e' etiologicamente connesso alle precitate condizioni manutentive della strada e , segnatamente , del manto stradale e della carreggiata di








avv. UGO CIOFFI  
Via: Giannelli, 47  
82019 S. Agata dei Goti (BN)  
Tel. 0823/717204 - 953016  
P.IVA 01183280625

Avv. Ugo Cioffi





Si notifica a

L'Ente Provincia di Benevento, in persona del Presidente e/o suo  
rappresentante legale pro tempore presso la sua sede legale in 82100  
Benevento

— invio di copia conforme, all'indirizzo indicato, a mezzo  
del servizio postale, con raccomandazione AR, come per legge

20 APR. 2009



REDA FERRARO  
FRA. GIUB. S/S

